NESSUN DIRITTO ALLA NASPI SE LE DIMISSIONI PRESENTATE DALLA LAVORATRICE DURANTE IL PERIODO DI MATERNITÀ NON SONO CONVALIDATE DAL MINISTERO DEL LAVORO (CASS. CIV., SEZ. LAV., 27.02.2026 – 24.03.2026 N. 6979)

scritto da goal | 11 Giugno 2026



*di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna**

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 6979 del 27.02.2026, pubblicata il 24.03.2026), la Corte di Cassazione ha definito, accogliendo il relativo ricorso, il processo di impugnazione promosso dall'Inps avverso la decisione della Corte di Appello di Roma che – accogliendo, a sua volta, il ricorso di una dipendente avverso la sfavorevole decisione di primo grado – aveva riconosciuto il diritto della stessa alla Naspi, assumendo (contraddittoriamente) che:

– le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza dovevano e devono obbligatoriamente essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio ai sensi dell'art. 55, comma IV°, del d.lgs. 151 del 26.03.2001, con la conseguenza che la mancanza di tale convalida rende

inefficace il recesso della dipendente, in quanto non validamente perfezionato;

– le dimissioni della lavoratrice vittoriosa in grado di Appello, in quanto non convalidate, erano inidonee a risolvere il rapporto di lavoro, il quale, per l'effetto, doveva considerarsi come giuridicamente mai cessato;

– seppur in assenza della convalida ex art. 55 d.lgs. 151/2001, la dipendente aveva cessato, de facto, il suo rapporto di lavoro e aveva, comunque, diritto a percepire la Naspi a carico dell'Inps.

Avverso tale (contraddittoria) decisione proponeva ricorso per Cassazione l'Inps, lamentando il vizio logico che inficiava la decisione della Corte di Appello di Roma ed evidenziando, in particolare, che:

– il diritto alla corresponsione della Naspi postulava e postula necessariamente, ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, la perdita involontaria della propria occupazione;

– le dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento – e, dunque, nel caso di specie: le dimissioni presentate durante la gravidanza – sono equiparate al licenziamento, ex art. 55, comma I°, del d.lgs. 151/01;

– la validità e la efficacia delle dimissioni della lavoratrice madre non potevano e non possono prescindere dalla (mancante, nel caso di specie) convalida ex art. 55 del d.lgs. 151/01, con la conseguenza che, in difetto di tale convalida, il rapporto di lavoro doveva ritenersi giuridicamente mai venuto meno.

Sulla base di tali presupposti, dunque, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Inps, rilevando che il difetto del presupposto minimo per accedere alla Naspi – la perdita incolpevole dell'occupazione – era da ritenersi ostativa alla

corresponsione della relativa indennità.

A corollario di tale decisione, la Corte di Cassazione ha aggiunto che, alla luce della “ratio” ispiratrice dell’art. 55 del d.lgs. 151/01 (garantire, attraverso la convalida del Ministero del lavoro, la genuinità della volontà dismissiva della lavoratrice), è da ritenersi irrilevante il mero decorso del tempo e, segnatamente, il superamento del periodo “protetto”, in quanto la finalità protettiva di tale norma sarebbe in gran parte vanificata ove mai le dimissioni, sebbene non convalidate, assumessero efficacia allo spirare del citato periodo “protetto”.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio
(studiolegale@daverioflorio.com)